

N. 812/2024 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI MILANO
presso la Corte d'Appello di Milano
Sezione terza civile

composto da:

Dott. Roberto Aponte	Presidente
Dott. Antonio Corte	Giudice rel.
Ing. Michele Luigi Coffano	Esperto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa con ricorso *ex artt.* 140 ss. R.D. 1775/1933 depositato in data 18.3.2024,

da

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA (C.F. 98171250172), con il patrocinio dell'avv. Martino Claudio, con elezione di domicilio in Via Antonio Gramsci 9, 00197 Roma, presso e nello studio del difensore

ricorrente

CONTRO

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.F. 05779711000) con il patrocinio dell'avv. Zappa Paola e dell'avv. Clarich Marcello (CLRMCL57L21B885P), elettivamente domiciliata agli indirizzi pec dei difensori;

resistente

OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche



CONCLUSIONI per CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA

“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano, disattesa ogni contraria istanza:

- accertare e dichiarare il credito del Consorzio di Bonifica Oglio Mella nei confronti di e-distribuzione S.p.a. a titolo di indennità di occupazione *ex art.12 L.R. 4/2016* per n. 4.259 (di cui n. 2.388 *sub alveo* e n.1.871 pensili/aeree) ovvero, in subordine, per n. 2.947 interferenze (di cui n.1485 *sub alveo* e n.1462 aeree) *sine titolo* di opere di proprietà della stessa e-distribuzione S.p.A. o comunque dalla medesima possedute, detenute ed in ogni caso gestite, con beni del demanio idrico del reticolo idrico di bonifica in gestione al Consorzio di Bonifica Oglio Mella in misura pari ad € 5.031.028,93 per indennità di occupazione, oltre ad € 754.654,34 per maggiorazione del 15% (*ex art. 12 co.2 L.R. 4/2016*) e così in totale € 5.785.683,27 ovvero *in subordine* in misura pari ad € 3.481.202,69 per indennità di occupazione, oltre ad € 522.180,40 per maggiorazione del 15% (*ex art.12 co.2 L.R. 4/2016*) e così in totale € 4.003.383,09 oltre interessi al tasso legale da ciascuna annualità e sino al soddisfo;
- per l’effetto e conseguentemente, condannare e-distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del Consorzio di Bonifica Oglio Mella dell’anzidetto importo complessivo di € 5.785.683,27 ovvero in subordine di € 4.003.383,09, ovvero della somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi al tasso legale da ciascuna annualità e fino al soddisfo;
- con vittoria di spese.

Istanze istruttorie

A) - che venga ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante di e-distribuzione S.p.a. sul cap.1 che segue e prova testimoniale, sui capitoli 1 e 2:

1) *“vero che e-distribuzione S.p.a. possiede, detiene e comunque gestisce, nel territorio del Comprensorio di Bonifica Oglio Mella (per come definito dall’art. 2 dello Statuto dello stesso Consorzio di Bonifica che si mostra all’interrogando), elettrodotti che - nel loro percorso - presentano le n.4.259 interferenze (di cui 2.388 interrate e 1.871 pensili/aeree) con il reticolo idrico di bonifica (per come definito ed individuato con DGR n.X/7581 del 18 dicembre 2017, all. C che si mostra all’interrogando) individuate nella relazione contenente “Aggiornamento del data base delle interferenze di infrastrutture lineari energetiche di e-distribuzione con il demanio idrico di competenza del Consorzio di bonifica Oglio Mella” del 3 ottobre 2024, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica del Consorzio, ing. Marco Bessi (doc.n.16), nonché elencate nell’allegato (doc.n.18) e collocate sul territorio di ciascun comune del comprensorio, per come visivamente*



raffigurate negli elaborati planimetrici riferito a ciascun comune, documenti che si mostrano all'interrogando (doc.n.17)''

Si indicano quali testimoni per il cap.1:

il sig. Gianluigi Trento

il signor Stefano Piccoli

la signora Regina Loredana Angioletti

2) *“vero che l'esito dell'attività di analisi e ricognizione delle interferenze presenti sul reticolo idrico di competenza del Consorzio di Bonifica Oglio Mella (compiuta muovendo dal Catasto Infrastrutture e Reti di Regione Lombardia) è quello risultante nella relazione del 3 ottobre 2024 a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Consorzio, ing. Marco Bessi, prodotto come doc.n.16 e che si mostra all'interrogando, da cui risulta che e-distribuzione S.p.a. possiede, detiene e comunque gestisce, nel territorio del Comprensorio di Bonifica Oglio Mella (per come definito dall'art.2 dello Statuto dello stesso Consorzio di Bonifica che si mostra all'interrogando), elettrodotti che – nel loro percorso - presentano n. 4.259 interferenze/attraversamenti di corpi idrici rientranti nel reticolo idrico di bonifica (per come definito ed individuato con DGR n.X/7581 del 18 dicembre 2017, all. C che si mostra all'interrogando), di cui n.2.388 interferenze interrato e n.1.71 interferenze pensili/aeree”;*

Si indicano quali testimoni per il cap. 2:

Ing. Marco Bessi;

Geom. Fabio Cugola;

Ing. Cesare Dioni,

tutti domiciliati nella sede del Consorzio di Bonifica.

B) Si chiede che venga ammessa CTU volta a confermare e verificare – in linea tecnica – le interferenze di opere di proprietà di e-distribuzione S.p.A. o comunque dalla medesima detenute, possedute ed in ogni caso gestite, con beni del demanio idrico del reticolo idrico di bonifica in gestione al Consorzio di Bonifica Oglio Mella, per come individuate e determinati dal Consorzio stesso nella determina dirigenziale n. 25 del 3 aprile 2023 (doc.n.8) e poi nella qui prodotta relazione consortile (doc.n.16), nonché per verificare la correttezza in linea tecnica del calcolo del credito del Consorzio di bonifica per indennità di occupazione e relativa sanzione ex art.12 L.R. 4/2016, così come esposto nella determina consortile anzidetta e poi rideterminato in € 5.785.683,27.



Con riferimento a tale richiesta istruttoria (CTU), rispondendo alle corrispondenti eccezioni avversarie, osserviamo come non possa affatto definirsi “istanza esplorativa”, atteso che il Consorzio di Bonifica ha già ampiamente dimostrato l’esistenza non solo dei 2.947 attraversamenti di proprietà di e-distribuzione (questi altresì ammessi dalla società convenuta), ma anche, ora, del maggior numero delle 4.259 interferenze presenti, pertanto, l’ausilio tecnico si appalesa necessario per ricevere conferma tecnica (le caratteristiche degli attraversamenti) per la corretta applicazione dell’indennità di occupazione dovuta in base alle Delibere di Giunta Regionale anno per anno vigenti e prodotte in atti (doc.n.10)”.

Per E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale,

- respingere integralmente la domanda del Consorzio di Bonifica Oglio Mella perché nulla per mancanza assoluta di prova nonché infondata in fatto e in diritto, previa occorrendo disapplicazione di tutte le delibere della Giunta regionale e degli ulteriori atti amministrativi presupposti sopra indicati;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuto il diritto del Consorzio di Bonifica Oglio Mella a percepire gli importi richiesti, accertare la corretta misura degli stessi, tenuto conto dell’intervenuta prescrizione quinquennale, o in subordine decennale, nonché sulla base dell’effettiva esistenza e tipologia di interferenze sul reticolo idrico consortile;

- previa occorrendo rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale di cui sopra;

- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) L’attore è un consorzio irriguo, che gestisce il demanio idrico ed in particolare la rete irrigua del fiume Oglio - Mella.

Le reti irrigue rientrano nel demanio idrico che lo Stato ha trasferito alle Regioni ai sensi dell’art. 12 L. n. 984 del 1977 e che le Regioni, a loro volta, hanno affidate in concessione ad enti di gestione, che hanno compiti di gestione, controllo e manutenzione del demanio idrico, svolgendo in tale loro veste funzioni pacificamente di natura pubblica.

Il presente contenzioso riguarda la disciplina delle interferenze tra impianti elettrici gestiti da E-distribuzione e corsi d’acqua di pertinenza del consorzio, aerei ovvero interrati, vale a dire gli



attraversamenti con i propri impianti tecnologici del reticolo idrico di bonifica in gestione al Consorzio.

Tali interferenze sono soggette a concessione e a pagamento del relativo canone ai sensi di legge (artt. 120 e 125 TU 1775/1933 e 8 e ss. L.R. Lombardia n. 4/2016). La Giunta regionale determina i canoni (art. 9 e 12 l.r.) e anche l'indennità di occupazione è rapportata al canone di polizia idraulica.

2) La controversia rientra tra quelle contemplate dalla lettera c) dell'art. 140 R.D. n. 1775 del 1933, la quale attribuisce in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche "le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica".

La Corte di Cassazione ha stabilito che rientra nella competenza del giudice specializzato la controversia che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque (Cass. 14 novembre 2018, n. 29356); e, nel caso in esame, questa incidenza deve essere ritenuta, considerato che si ha riguardo a interrimento di condutture in zone del demanio idrico, perciò idonee ad interferire, al momento della loro eventuale manutenzione, col regime delle acque (analogamente, per quanto con riferimento non a reti elettriche, ma di telecomunicazione, id. SS.UU., sentenza 25/3/2021, n. 8503).

3) Nel merito, deve darsi atto che con l'atto introduttivo del giudizio il Consorzio chiede il pagamento dell'indennità di occupazione *ex art.12 L.R. 4/2016* per n. 2.947 interferenze (di cui n. 1.485 *sub alveo* e n. 1.462 aeree).

Con memoria 30.10.2024 il Consorzio indica ulteriori n. 1.312 interferenze, e chiede la corresponsione di indennità anche per esse. Tale nuova domanda deve essere ritenuta inammissibile, e sarebbe comunque infondata. La relazione (doc. n. 16 parte attrice) a firma dell'ing. Marco Bessi, responsabile dell'area tecnica del Consorzio di Bonifica, resta ampiamente apodittica, laddove, a fronte di una individuazione di n. 4.259 interferenze, riporta le estrazioni cartografiche eseguite su soli tre comuni (Castegnato, Ospitaletto e Travagliato) e documentazione fotografica afferente sole n. 6 linee elettriche, in alcune delle quali (la prima, la quinta) neppure si vede un corso d'acqua.

Si deve quindi rilevare che l'assoluta genericità e non organicità delle indicazioni che provengono dal Consorzio non consente di ritenere documentata la presenza del nuovo numero di interferenze in relazione alle quali viene richiesta l'indennità di occupazione.

Quanto a quelle originariamente richieste, E-distribuzione s.p.a. contesta i criteri di calcolo delle interferenze, ma si deve rilevare come, con la missiva 12.7.2019 a firma Trento (prodotta sub 13



fasc. di parte ricorrente), inviata nell'ambito uno scambio di corrispondenza finalizzato alla stipula della convenzione, che non aveva poi avuto seguito, E-distribuzione aveva indicato il numero di interferenze che le competevano, nella misura di 2.947; i dati indicati in tale ambito non sono attuali, ma per il principio di vicinanza della prova E-distribuzione avrebbe avuto il preciso onere di indicare il dato attuale, mentre si limita a contestare genericamente la richiesta di controparte. La domanda deve dunque essere accolta limitatamente alle interferenze originariamente richieste.

4) Quanto al computo dell'indennità dovuta, si deve ricordare che, in assenza di concessione, viene richiesta l'indennità di occupazione stabilita dall'art.12 L.R. 4/2016, indennità che, ai sensi della medesima disposizione, *“è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino a un massimo di dieci annualità, incrementato del quindici per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità di relativa occupazione senza titolo”*.

Con provvedimenti anno per anno emessi dalla Giunta Regionale Lombardia viene stabilita la misura del canone di polizia idraulica dovuto per ciascun attraversamento (all. 10 fasc. attoreo).

5) L'indennità di occupazione commisurata al canone tempo per tempo dovuto viene richiesta per le annualità dal 2008 a 2023.

E-Distribuzione eccepisce l'intervenuta prescrizione di parte delle richieste dell'attore.

Il danno derivante dall'occupazione *sine titulo* ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell'immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 c.c. (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26592 del 30/9/2021, Rv. 662398)

Il "dies a quo" è costituito dal termine di ciascun anno di occupazione, né costituisce atto di riconoscimento di debito il documento indicato (mail di E-distribuzione al 4 novembre 2020, doc. 7 fasc. Consorzio), che si limita a dare conto della pendenza di trattative.

Si deve quindi ritenere la prescrizione dei crediti per le occupazioni antecedenti il 2018.

6) Per gli anni dal 2019 al 2023 il debito è stato individuato dal Consorzio come segue:

anno	attraversamenti	canone	importo
2019	2.947	77,88	229.512,36



2020	2.947	78,50	231.339,50
2021	2.947	78,90	232.518,30
2022	2.947	80,10	236.054,70
2023	2.947	83,54	246.192,38
		per un totale di	1.175,617,24

Si deve però ricordare che singoli DRG stabiliscono, anno per anno, che “per le opere senza impatto paesaggistico (*sub alveo*, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50%”, di talchè si deve operare, quanto meno sulle n. 1.485 interferenze indicate in citazione come “sub alveo”, la relativa riduzione.

L'importo complessivo deve quindi essere ridotto come segue:

anno	canone	importo	riduzione
2019	77,88	229.512,36	57.825,90
2020	78,50	231.339,50	58.286,25
2021	78,90	232.518,30	58.583,25
2022	80,10	236.054,70	59.474,25
2023	83,54	246.192,38	60.028,45

per un totale, all'esito della riduzione, di 881.419,14

Compete inoltre la maggiorazione del 15% *ex art.12 co. 2 L.R. 4/2016*.

7) Non sussiste violazione del principio della doppia imposizione di cui all'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 446/1997 per contestuale pagamento di TOSAP/COSAP e successivamente CUP (Canone Unico Patrimoniale).

Ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D. Lgs. 446/1997 (norma poi abrogata dalla legge 160/2019, entrata in vigore in data 1.1.2020, che ha introdotto il Canone Unico Patrimoniale), dalla misura complessiva del COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Ebbene, a prescindere dal fatto che non risulta in alcun modo dimostrato l'avvenuto pagamento di tale canone da parte di E-Distribuzione, posto che la produzione sub 6 allegata alla memoria 11.11.2024 attesta l'avvenuto pagamento CUP per alcuni Comuni in data 23.4.2024, ma non documenta se il suolo pubblico occupato per cui il canone è stato pagato coincida con quello del demanio idrico attraversato, per il quale sono dovute le indennità di occupazione richieste, e in che



misura; quanto agli altri periodi, la generica prospettazione, secondo cui “gli eventuali attraversamenti sarebbero stati già soggetti alle tasse di occupazione di suolo pubblico che si sono succedute negli anni in contestazione e si avrebbe un’illegittima doppia imposizione”, non sembra pertinente.

Ai sensi dell’art. 63, comma 3, del D. Lgs. 446/1997, infatti, i Comuni e le Province possono imporre il COSAP a fronte dell’occupazione di “*strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati*”, e l’art. 1 comma 816, della legge 160/2019, afferma che il Canone Unico Patrimoniale sostituisce “*la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province*”. Ai sensi dell’art. 1, comma 819, della legge 160 citata, inoltre, “*il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato*”.

Ebbene, la lettera delle norme suddette induce a ritenere che il contributo in questione sia dovuto a fronte dell’occupazione del suolo pubblico del quale fanno parte le strade e le aree ad esse sottostanti o soprastanti, ma non i corsi d’acqua del reticolo idrico.

Del resto, il demanio idrico fa parte del demanio necessario o naturale di cui all’art. 822, comma 1, c.c., comprensivo dei beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici, non possono che essere di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, mentre il demanio stradale fa parte del demanio accidentale di cui all’art. 822, comma 2, c.c., comprensivo di quei beni che appartengono al demanio pubblico solo ove di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico, ma che potrebbero formare oggetto anche di proprietà privata.

Le due suddette categorie di beni demaniali, quindi, sono distinte e soggette ad una diversa disciplina, con la conseguenza che, in base ad un’interpretazione letterale e sistematica delle norme, quando la legge si riferisce alle strade e al suolo pubblico non vi ricomprende anche i corsi d’acqua facenti parte del demanio idrico.



8) Parte resistente sostiene che, applicando i criteri stabiliti dalla delibera di Giunta regionale, sarebbe violato il principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché l'art. 9 della legge regionale n. 4/2016, che impone di considerare l'incidenza delle "opere" nel loro complesso, non ammettendo quindi una valutazione parcellizzata delle singole interferenze che si diramano da un'opera unitaria quale la rete di distribuzione dell'energia che, pur attraversando il demanio idrico in più parti, costituisce un'unica infrastruttura, con la conseguenza che la somma di tanti "canoni minimi forfetari" determina un importo superiore a quello che si otterrebbe considerando unitariamente la rete e, in particolare, sommando la lunghezza dei "singoli" attraversamenti e applicando alla lunghezza totale così ottenuta il canone per metro lineare.

Secondo E-Distribuzione s.p.a., inoltre, dovrebbe ritenersi illegittima anche l'applicazione del canone minimo forfettario che, per definizione, prescinde dalla lunghezza effettiva dell'attraversamento e finisce per far pagare al concessionario (e, di conseguenza, all'utente finale) un "prezzo" sempre commisurato ad una lunghezza di 50 metri lineari anche a fronte di attraversamenti di lunghezza molto inferiore (di appena 3, 4 o 5 metri), con indebito arricchimento dell'ente impositore.

Osserva il Tribunale che il criterio detto è stabilito a livello di normativa primaria dall'art. 6, comma 3-*bis* della Legge Regionale n. 10/2009, del quale le delibere di Giunta Regionale fanno applicazione, in concreto quantificando i canoni.

Il D.G.R. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 avente ad oggetto il pagamento dei canoni per l'attraversamento delle linee elettriche dei piccoli corsi d'acqua inclusi nel demanio (canali, rogge, torrenti), a seconda delle circostanze effettuati con cavi interrati o con linee aeree, è stata impugnato in via amministrativa davanti al TSAP nella parte in cui quantifica il canone concessorio demaniale, prospettando che i decreti regionali che hanno determinato i canoni, prevedendo un canone minimo forfettario considerando ogni singolo attraversamento, sarebbero illegittimi per violazione dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 4/2016, nonché per violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di corrispondenza del canone all'occupazione effettiva del bene. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza n. 95/2023 in data 1.3-15.5.2023, ha respinto il ricorso.

Inoltre, il canone trova una giustificazione nel fatto che ogni attraversamento (oltre ad attribuire una frazione di demanio pubblico al privato) provoca intrinsecamente una maggiore difficoltà di manutenzione del corso d'acqua, tenuto conto che le norme che disciplinano i canoni di polizia idraulica mirano anzitutto ad assicurare il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici: significativo, sotto questo profilo è l'art. 9 della legge regionale n. 4/2016, secondo cui i canoni di polizia idraulica debbono essere quantificati dalla Giunta Regionale



sulla base dell'incidenza delle opere in concessione sul regime idraulico, dell'impatto ambientale e paesaggistico generato dalle opere concesse, nonché dell'utilizzo ai fini della valorizzazione e della fruizione pubblica di mobilità lenta, rete verde, corridoi ecologici e ambientali.

Di conseguenza, il minimo forfetario previsto dalla normativa regionale, lungi dal produrre un indebito oggettivo in favore della P.A., indennizza l'autorità di polizia idraulica per l'incremento di oneri manutentivi causati, per l'appunto, da ciascun cavidotto, e disincentiva il proliferare di attraversamenti che ridurrebbero la fruizione pubblica dei corsi d'acqua.

9) Lamenta, infine, parte resistente, la disparità di trattamento rispetto ad altri gestori di servizi pubblici di interesse generale perché, sulla base di apposite norme nazionali e regionali, il canone censurato, in quanto posto a fondamento dell'indennità di occupazione, non si applica alle infrastrutture ferroviarie, né agli impianti di telecomunicazione.

Tuttavia, l'esenzione dal pagamento dei canoni di polizia idraulica prevista, per i gestori di infrastrutture delle telecomunicazioni, dall'art. 88 del D. Lgs. 259/2003 e, per i gestori delle ferrovie, dall'art. 60 del regio decreto n. 1447/1912 non può, a rigore, ritenersi discriminatoria in nome del principio generale sotteso alle norme che regolano tale materia, ossia non quello della gratuità, bensì quello della onerosità dell'utilizzo del demanio idrico (Cass. Sez. Un. n. 31752/2019), con la conseguenza che ogni eccezione a tale regola generale deve essere debitamente prevista dalla legge, la quale nulla statuisce rispetto alle società che gestiscono le linee di distribuzione dell'energia elettrica come E-Distribuzione s.p.a., e le previsioni legislative esistenti debbono ritenersi insuscettibili di applicazione estensiva o analogica.

S'impone conseguentemente l'accoglimento delle domande nei limiti esposti.

Le spese di lite seguono la soccombenza secondo il principio fissato dall'art. 91 c.p.c. e sono liquidate nei valori medi secondo quanto disposto dall'art. 185 RD 1.12.1933 n. 1775, tenuto conto dell'oggetto e del numero delle contestazioni nonché delle questioni trattate, considerati il rito contenzioso e lo scaglione relativo al *decisum*.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- accerta e dichiara il credito del Consorzio di Bonifica Oglio Mella nei confronti di E-distribuzione S.p.a. a titolo di indennità di occupazione *ex art.12 L.R. 4/2016* per n. 2.947 interferenze (di cui n.



1485 *sub* alveo e n. 1462 aeree) di beni del demanio idrico del reticolo idrico di bonifica in gestione al Consorzio di Bonifica Oglio Mella nella misura € 881.419,14, oltre ad € 132.212,87 per maggiorazione del 15% (*ex art.12 co.2 L.R. 4/2016*) e così in totale € 1.013.632,01, oltre interessi al tasso legale da ciascuna annualità e sino al soddisfo;

- per l'effetto e conseguentemente, condanna E-distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del Consorzio di Bonifica Oglio Mella dell'anzidetto importo € 1.013.632,01, oltre interessi al tasso legale da ciascuna annualità e fino al soddisfo;

- condanna E-distribuzione S.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore del Consorzio di Bonifica Oglio Mella, che liquida per compensi defensionali in € 22.426,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa

Così deciso in Milano, 26/3/2025.

Il giudice estensore
Antonio Corte

Il Presidente
Roberto Aponte

